



COMUNE DI FRASSINETO PO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/07/2015

Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Angelo Muzio	Sindaco	x	
Simone Gay	Consigliere	x	
Gian Marco Argentero	Consigliere		x
Edoardo Muzio	Consigliere	x	
Alberto Muzio	Consigliere	x	
Daniela Zanarotto	Consigliere	x	
Marco Pitzus	Consigliere	x	
Matteo Ferrando	Consigliere	x	
Mario Garrone	Consigliere	x	
Roberto Bottazzi	Consigliere	x	
Giampiero Gillone	Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Sen. Angelo Muzio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura dei verbali della precedente seduta tenutasi in data 04/05/2015, Vista la legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Evidenziato che la I.U.C. è così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASD), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Rilevato che la richiamata legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARSU e pertanto, per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Vista la deliberazione C.C. n. 5 dell'8/05/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

Verificato che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

Visto il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2014, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36;

Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

Rammentato che, ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013, la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e all’attività svolta;

Rimarcato che per le attività non contemplate dal DPR n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

Evidenziato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l’allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che il Segretario comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario e tributario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto comunale;

Visto l'esito della votazione: presenti e votanti n. dieci - voti favorevoli dieci, contrari zero, astenuti tre (Bottazzi, Garrone, Gillone) - espressi nei modi e forma di legge

DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2015, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2015, come riportato negli allegati al presente atto, che assicurano la copertura integrale dei costi indicati nel piano economico finanziario.
- 4) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

PIANO FINANZIARIO GESTIONE TARI

Premessa normativa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013 n. 147, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (cosiddetto metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
Costi vari (sia fissi che variabili)	€ -	€ -	€ -
CSL (spazzamento/lavaggio)	17.809,00		17.809,00
CARC (accertam.riscoss.)	4.000,00		4.000,00
CGG (costi generali di gest.)	5.000,00		5.000,00
CCD (costi comuni diversi)	743,00		743,00
AC (altri costi) fissi smaltim.	37.363,00		37.363,00
CK (uso del capitale)	0,00		0,00
CRT (raccolta e trasporto)		37.785,00	37.785,00
CTS (trattam. e smaltim.)		17.699,00	17.699,00
CRD (raccolta differenziata)		93.380,00	93.380,00
CTR (trattam. e riciclo)		18.063,00	18.063,00
SOMMANO	64.915,00	166.927,00	231.842,00
	28,00%	72,00%	100,00%
% COPERTURA 1			100%
PREVISIONE ENTRATA			231.842,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO (riduzioni)			€ -
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			€ -
ENTRATA TEORICA	64.915,00	166.927,00	231.842,00

TARIFFE TARI ANNO 2015

Cat. TARI/TARSU	Descrizione Tariffa TARI/TARSU	Tariffa unitaria 2015 al mq.
1	Abitazioni, garage, cantine, ripostigli, solai, case rurali, vani ammobiliati, affittacamere, posti macchina coperti e scoperti, ecc.	€ 1,7982
2	Uffici pubblici, ospedali, ambulatori, sedi di associazioni, convitti e collegi, caserme, circoli privati e ricreativi, studi e uffici professionali, uffici in genere destinati ad attività economiche, aziende di credito e assicurative, imprese di gestione esattoriale	€ 2,45
3	Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane nonché destinate a servizi di igiene ed estetica della persona, spogliatoi degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, parrucchieri e affini, lavanderie e affini, banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso, ecc.	€ 3,7874
4	Attività alberghiere, ospizi e ricoveri per anziani, conventi, laboratori di analisi ed ambulatori medici e veterinari, teatri, cinema, sale da ballo e discoteche, sale da gioco, spettacoli all'aperto, ecc.	€ 2,6523
5	Negozi di vendita al minuto di generi alimentari e beni deperibili con relativi magazzini, ecc.	€ 7,485
6	Negozi e banchi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, locali adibiti a laboratorio di gastronomia, pasticceria, pastifici, panetteria, gelateria, ecc.	€ 7,485
7	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, tavole calde con relativi dehors, mense, ecc.	€ 9,2157
8	Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse pubbliche e private, magazzini generali di deposito e custodia, cabine telefoniche, impianti sportivi coperti e scoperti, campeggi, posteggi fissi privati, ecc.	€ 2,8771
9	Sedi di partiti politici, enti ed associazioni senza scopo di lucro, ecc.	€ 2,4838
10	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili, istituti di educazione in genere, istituti pubblici di ricovero, aree scoperte costituenti aree di servizio per attività di distribuzione carburanti, ecc.	€ 0,5732